

Ritenuto, pertanto, in tale ottica, di dover posticipare il termine del 1° agosto 2018, di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, alla data del 15 novembre 2018, previsto per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 4, comma 1, del richiamato decreto 26 ottobre 2015, in modo da consentire a questo Ministero, compatibilmente con i tempi previsti per l'assolvimento degli obblighi a carico dei produttori vitivinicoli connessi alla rivendicazione delle produzioni DOP e IGP derivanti dalla corrente vendemmia, l'adozione degli specifici decreti di autorizzazione in questione, per le richiamate domande di modifica dei disciplinari pendenti che potranno essere definite in senso positivo, nel rispetto delle richiamate disposizioni procedurali nazionali;

Decreta:

Articolo unico

1. Limitatamente alle produzioni derivanti dalla corrente campagna vendemmiale 2018/2019 e, se del caso, delle campagne vendemmiali precedenti, il termine per l'entrata in vigore del decreto di autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 23 dicembre 2015 richiamato in premessa è posticipato al 15 novembre 2018.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2018

Il direttore generale: ABATE

18A05419

DECRETO 7 agosto 2018.

Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri per la verifica della tracciabilità varietale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, che ha istituito l'Ente nazionale risi attribuendo, al medesimo ente, competenze tecnico-

specialistiche di particolare rilievo per il settore risicolo, comprendenti, tra l'altro, il sostegno della produzione risicola nazionale, a garanzia della sua qualità, nonché la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sul settore risicolo, con particolare riguardo alla conoscenza e alla previsione dell'andamento della produzione nazionale, europea e internazionale;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'art. 31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, che definisce norma per il sostegno del mercato del riso, e, in particolare, l'art. 5, che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e i criteri per la tracciabilità varietale;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico», in associazione alla denominazione dell'alimento, per le varietà di risone di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, nonché i criteri per la verifica della tracciabilità varietale, dalla semina fino all'immissione al consumo, e i relativi controlli.

Art. 2.

Soggetti


1. Sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente decreto i soggetti che intendono:

a. coltivare e produrre in Italia risone delle varietà Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe, ai fini dell'utilizzo dell'indicazione «classico»;

b. per i medesimi fini, acquistare risone delle varietà sopra elencate;

c. lavorare il risone delle varietà sopra indicate e/o confezionare il riso ottenuto dalla loro lavorazione, allo scopo di commercializzarlo con l'indicazione «classico» in associazione alla denominazione dell'alimento.

2. I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualità (DOP e IGP) riconosciuto nell'Unione europea possono partecipare al sistema di tracciabilità varietale del riso che potrà fregiarsi del termine «classico».



Art. 3.

Tracciabilità varietale

1. La tracciabilità, di cui all'art. 1 è assicurata, in tutte le fasi che intercorrono dal momento della semina, a quello dell'immissione al consumo.

2. È a carico dei soggetti, responsabili delle diverse fasi, il rispetto degli adempimenti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Sono a carico dell'Ente nazionale risi gli adempimenti previsti nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Per i fini, di cui al presente articolo, può essere utilizzata la documentazione già in uso dagli operatori della filiera, purché siano chiari il riferimento alla specifica tipologia produttiva di risone e la destinazione all'utilizzo dell'indicazione «classico».

5. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, per il sistema di tracciabilità varietale, non consente l'utilizzo del termine «classico».

Art. 4.

Sistema informatico per la tracciabilità varietale del riso «classico»

1. Gli operatori della filiera, devono registrarsi, tramite apposita istanza di iscrizione al sistema informatico online, per la tracciabilità varietale del riso «classico», istituito presso l'Ente nazionale risi, che ne cura anche la gestione.

2. La registrazione al sistema informatico permette agli operatori, previa identificazione, di accedere alla propria posizione, visualizzare i propri movimenti e gestire le denunce, da presentare all'Ente nazionale risi con collegamento via web.

3. Per aderire al sistema, i risicoltori devono presentare il modulo di adesione online o, in alternativa, cartaceo. La domanda di adesione al sistema deve pervenire all'Ente nazionale risi inderogabilmente entro il 20 luglio di ogni anno.

4. Le domande presentate dopo la scadenza prevista al comma 3 non sono ricevibili. Per l'anno 2018, il termine è prorogato al 31 agosto 2018.

5. Il ritiro dal sistema di tracciabilità, per l'intera superficie dichiarata nell'istanza, può avvenire unicamente prima della presentazione all'Ente nazionale risi della denuncia di produzione, inoltrando allo stesso ente l'apposita comunicazione.

6. La modulistica per l'inoltro delle istanze all'Ente nazionale risi è resa disponibile sul sito internet del medesimo ente.

Art. 5.

Controlli

1. L'Ente nazionale risi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e dell'art. 13 della legge n. 689/1981, verifica la congruenza della documentazione presentata attraverso i dati presenti nel sistema informatico di cui all'art. 4 ed effettua controlli in loco casuali.

2. Eventuali irregolarità sul sistema di tracciabilità varietale previsto dal presente decreto precludono la possibilità di commercializzare il prodotto con l'indicazione «classico». La commercializzazione del prodotto recante l'indicazione «classico» per il quale non è garantita la tracciabilità varietale ai sensi del presente decreto non è consentita e costituisce violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131.

3. Sono fatti salvi i poteri conferiti dalla legge agli altri organi di controllo.

Art. 6.

Norme di chiusura

1. L'identificazione di una partita di risone o di riso, come prodotto destinato all'ottenimento di riso «classico», non preclude la sua eventuale immissione in commercio, come prodotto non riportante tale indicazione.

2. L'Ente nazionale risi fornisce le informazioni in suo possesso alle pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali e di controllo.


3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2018

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*
CENTINAIO

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
DI MAIO



Allegato 1 – Adempimenti a carico dei soggetti aderenti al sistema

Tabella 1.a - RISICOLTORE

FASE	ADEMPIMENTI	
	OGGETTO	DESCRIZIONE
Semina	Esclusività	La produzione aziendale della/e varietà di risone scelta/e da destinare alla produzione di riso “classico”, deve essere conforme al presente decreto per l’intero quantitativo.
	Semente	La semina delle varietà di risone da destinare alla produzione di riso “classico” deve avvenire con seme certificato ufficialmente secondo le norme vigenti. Devono essere conservati in azienda: i documenti di trasporto per l’acquisto seme, le fatture e i cartellini.
Accesso al sistema di tracciabilità annualmente ed entro il 20 luglio	Presentazione modulo di adesione ad ENR	Entro il 20 luglio inoltra ad ENR il modulo di adesione al sistema di tracciabilità e la denuncia di superficie, accettando di sottoporsi ai controlli previsti e autorizzando l’inserimento della propria ragione sociale e della/e varietà di riso “classico” in produzione nell’albo detenuto da ENR, reso disponibile sul sito web.
	Presentazione denuncia di superficie ad ENR	Nella denuncia di superficie, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 20 luglio, le superfici da destinare alla produzione di riso “classico”, devono essere indicate utilizzando l’apposito codice varietale.
Raccolta e stoccaggio	Identificazione dei locali di stoccaggio	Ogni varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere posta in magazzino o contenitore separato. Il magazzino o contenitore deve essere identificato in tutti i casi in cui ciò sia necessario per garantire la tracciabilità del prodotto (es. stoccaggio c/o terzi, partite suddivise in più magazzini o contenitori, presenza di più partite di prodotto analogo, ecc.).
	Presentazione denuncia di produzione ad ENR	Nella denuncia di produzione, che tutti i risicoltori devono già obbligatoriamente presentare entro il 10 novembre, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” devono essere indicate utilizzando l’apposito codice varietale.
Vendita risone	Contratto di compravendita	Nel contratto di compravendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
	Documenti di trasporto e fattura	Nel documento di trasporto e nella fattura di vendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
Rimanenza a fine campagna	Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR	Nella denuncia di rimanenza, la rimanenza delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere indicata utilizzando l’apposito codice varietale.




Tabella 1.b – RISERIA/PILERIA e/o CONFEZIONATORE o COMMERCIANTE DI RISONE

FASE	REQUISITO	
	OGGETTO	DESCRIZIONE
Acquisto risone	Contratto di compravendita	Nel contratto di compravendita deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
	Documento di trasporto	Nei documenti di trasporto deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”. Copia dei documenti deve essere conservata in azienda.
Stoccaggio	Identificazione dei magazzini	Ogni varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere posta in magazzino o contenitore separato e identificato.
Lavorazione e confezionamento	Scheda di lavorazione e confezionamento	La lavorazione e il confezionamento devono avvenire separatamente rispetto al prodotto non “classico”. Deve essere indicato il riferimento al locale di stoccaggio del risone e ai lotti di prodotto ottenuto. Nel caso in cui il riso venga trasferito ad un confezionatore, nei documenti di trasporto e nel registro di carico e scarico dovrà essere indicato che si tratta di riso “classico”.
Registrazioni	Registri ENR	Nel registro N (per i trasformatori) e nel registro O (per i commercianti di risone), deve essere riportata l’indicazione che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”.
	Registri di magazzino	Nel registro di magazzino deve essere riportata l’indicazione che il prodotto è destinato alla produzione o al confezionamento di riso “classico”.
Vendite	Denunce di rimanenza mensili	Al termine di ogni mese, comunque entro il 15 del mese successivo, la riseria/pileria o il commerciante di risone deve comunicare all’ENR i movimenti giornalieri di carico e scarico di riso “classico”, distinto per varietà, utilizzando il modello D5 (per trasformatore) o D5 bis (per commerciante di risone)
Rimanenze	Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR	Nella denuncia di rimanenza, la rimanenza delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” deve essere indicata utilizzando l’apposito codice varietale.



Allegato 2 – Adempimenti a carico dell’Ente Nazionale Risi

FASE	REQUISITO	
	OGGETTO	DESCRIZIONE
Accesso al sistema di tracciabilità	Presentazione modulo di adesione ad ENR	Entro il 31 luglio ENR inserisce nell’apposito albo i nominativi dei risicoltori che ogni anno presentano domanda di adesione al sistema di tracciabilità. L’albo è reso disponibile sul sito web dell’Ente, con l’indicazione della ragione sociale e della/e varietà richiesta/e a riso “classico”.
	Presentazione denuncia di superficie ad ENR	Nel sistema informatico di ENR le superfici da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale.
Stoccaggio	Presentazione denuncia di produzione ad ENR	Nel sistema informatico di ENR, le produzioni delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale.
	Gestione delle partite di risone	Nel sistema informatico di ENR è previsto un database con le partite di risone destinate alla produzione di riso “classico”, con l’indicazione del produttore, della varietà, del quantitativo iniziale e la registrazione delle uscite di prodotto.
		Nel sistema informatico di ENR, è previsto un controllo automatico che segnala, al momento dell’emissione dei documenti di trasporto, la disponibilità o l’esaurimento del quantitativo di risone destinato alla produzione di riso “classico”.
Vendita risone e trasporto	Documenti di trasporto	Nel documento di trasporto, emesso da ENR deve essere indicato che il prodotto è destinato alla produzione di riso “classico”, utilizzando l’apposito codice varietale.
Rimanenze	Presentazione denuncia di rimanenza ad ENR	Nel sistema informatico di ENR, le rimanenze a fine campagna delle varietà da destinare alla produzione di riso “classico” sono indicate utilizzando l’apposito codice varietale.

18A05418

